

R.M.144 del 13/01/1982

Oggetto:

Irpef - Impresa minore - Plusvalenze da vendita di cavalli da corsa - Costo del bene - cavallo

Sintesi:

Per le imprese minori è possibile comprendere tra i costi indicati al punto dell'art. 10 del DPR n. 59 del 1998 il costo di un cavallo sia pure di importo non superiore ad un milione di lire proprio perché in un tema di disciplina fiscale da applicare al bene cavallo si è ritenuto che lo stesso non può essere considerato bene strumentale ammortizzabile ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 59 del 1998 e si è invece affermato che il relativo costo deve rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 10, terzo comma, del medesimo decreto n. 59 del 1998. Ed in tale regime la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio dell'utilizzazione economica del bene entro l'ambito temporale della sua effettiva esplicazione.

Testo:

Un commercialista premesso che ha tra i propri clienti alcune scuderie di cavalli da corsa costituite sia nella forma delle società di capitali che in quella di persone con contabilità ordinaria o con quella semplificata, ha considerato che tali scuderie per il conseguimento dell'oggetto sociale che consiste principalmente nell'attività agonistica cedono ed acquistano di frequente i cavalli in base alle loro momentanee prestazioni con possibilità quindi di realizzare plusvalenze o minusvalenze da tali operazioni. Visto l'art. 10 del DPR n. 59 del 1998 che ha esteso

di specie implicitamente dimostrato dal fatto che la tabella dei coefficienti di ammortamento che pure prevede le industrie armentizie non prenda in considerazione gli animali

Parimenti negativa sulla base degli stessi presupposti si ritiene debba essere la risposta con riferimento al secondo punto del quesito Infatti premesso che nei confronti delle imprese minori ferma restando la possibilità di opzione per il sistema ordinario la determinazione del reddito imponibile avviene indipendentemente dalle risultanze di bilancio attraverso il raffronto delle componenti positive e negative che lo stesso art. 29 del D.P.R. n. 563 del 28 settembre 1964 tassativamente elenca va sottolineato che tra le componenti negative al punto 1) il citato art. 29 prevede il costo dei beni ammortizzabili di cui agli artt. 233 e 234 materiali e immateriali di costo unitario non superiore a un milione di lire Conseguentemente si ritiene che per le imprese minori non sia possibile comprendere tra i costi indicati al punto 1) dell'art. 29 il costo di un cavallo sia pure di importo non superiore ad un milione di lire proprio

perch  in tema di disciplina fiscale da applicare al bene cavallo si   ritenuto che lo stesso non pu  essere considerato bene strumentale ammortizzabile ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 28 settembre 1964 n. 563 e si   invece affermato che il relativo costo deve rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 233 comma 1 del medesimo decreto n. 563 del 28 settembre 1964 Ed in tale regime come ha precisato la Direzione generale delle imposte dirette la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio dell'utilizzazione economica del bene ed entro l'ambito temporale della sua effettiva esplicazione